

Risarcimento del danno - valutazione e liquidazione - con criteri equitativi – Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 336 del 09/02/1967

Presupposti - accertamento del giudice di merito - incensurabilità in cassazione.

Il ricorso del giudice alla liquidazione equitativa è legittimo quando la Determinazione del preciso ammontare del danno sia impossibile o particolarmente difficile. L'accertamento di tali estremi costituisce indagine di fatto, sottratta al Sindacato di legittimità, sempre che il giudizio espresso al riguardo dal giudice di merito sia congruamente motivato.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 336 del 09/02/1967